



COMUNE DI POZZUOLI

Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA DEL SINDACO N. 89 DEL 27/06/2023

OGGETTO: Divieto assoluto di consumare, somministrare, di vendere o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, in loco o per asporto, anche a mezzo dell'utilizzo di distributori automatici, bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, e non alcoliche, in contenitori di vetro, di qualsiasi forma o dimensione (bicchieri, calici, boccali, ecc.)

IL SINDACO

nella sua qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Sicurezza Pubblica

Considerato che

l'esibizione aerea delle Frece Tricolori, prevista per domenica 2 luglio 2023, potrebbe richiamare un notevole afflusso di persone con un aumento della frequentazione dei locali pubblici da parte di avventori e forte presenza di pubblico su strade e piazze, con un conseguente presumibile consumo di bevande;

Preso atto

delle novità introdotte in materia di "sicurezza urbana" dal D.L. n. 14/2017, convertito nella Legge n. 48/2017, che ha modificato gli art. 50 e 54 del D.lgs. n. 267/2000, nonché l'articolo 14-ter, comma 2, della Legge 30 marzo 2001 n. 125, estendendo l'ipotesi di applicazione della sanzione, ivi prevista, non solo a chi "vende" ma anche a chi "somministra" bevande alcoliche;

delle importanti ed utilissime precisazioni intervenute in materia di vendita di bevande alcoliche da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, giusta Risoluzione n. 29804 del 20 febbraio 2013, secondo cui il divieto di vendita di bevande alcoliche dalle 24:00 alle 6:00, di cui all'art. 6 del D.L. n. 117 del 3 agosto 2007, convertito con modificazioni dalla Legge 2 ottobre 2007 n. 160, e la relativa sanzione per l'inosservanza del medesimo (comma 3 dell'articolo 6 citato) è estensibile a tutti gli esercizi commerciali che trattano la vendita e la cessione del prodotto e, quindi, anche agli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché ai circoli gestiti da persone fisiche, enti o associazioni, agli esercizi di vicinato, alle medie e grandi strutture di vendita;

Ritenuto di potersi uniformare alle indicazioni operative contenute nella predetta Risoluzione ministeriale;

Visto:

- quanto disposto in materia di competenze del Sindaco dall'art. 50, comma 5, del D.lgs. 18/8/2000 n. 267, così come modificato dall'art. 8, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 20/02/2017 n. 14;
- il D.L. 20/02/2017 n. 14;
- la Legge 1° aprile 1981 n. 121;
- la Legge 7 marzo 1986 n. 65;
- la Legge 25 agosto 1991 n. 287;
- il T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931 n. 773 ed il relativo regolamento di esecuzione R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- l'articolo 6 del D.L. n. 117 del 3 agosto 2007, come convertito con modificazioni dalla Legge 2 ottobre 2007 n. 160;
- la Legge 21 novembre 1981 n. 689;
- l'art.8, comma 3, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
- il D.lgs. n. 114/98 e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- lo Statuto comunale;

Ritenuto che per le motivazioni sopra esposte risulta necessario assumere provvedimenti finalizzati ad assicurare la pubblica e privata incolumità ed il tranquillo svolgersi della manifestazione

ORDINA

dalle ore 10:00 del 02/07/2023 alle ore 20:00 del 02/07/2023

- a tutti i titolari e/o gestori di esercizi pubblici di qualsiasi genere, di stabilimenti balneari, di circoli o associazioni private, ai titolari di autorizzazioni e/o licenze per il commercio o la somministrazione di alimenti e bevande, su aree pubbliche o private, nonché a tutti i titolari di licenze di cui agli artt. 68, 80 e 86, commi 1 e 2, TULPS e s.m.i., presenti sul territorio comunale e agli esercizi commerciali di vicinato, alle medie e grandi strutture di vendita, **il divieto assoluto di somministrare, di vendere o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, in loco o per asporto, anche a mezzo dell'utilizzo di distributori automatici, bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, e non alcoliche, in contenitori di vetro, di qualsiasi forma o dimensione (bicchieri, calici, boccali. ecc..),** con l'eccezione dei "dehors" o plateatici esterni autorizzati, annessi a pubblici esercizi, alle sale da pranzo e agli spazi destinati agli avventori;
- ai titolari delle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria **il divieto assoluto di somministrare, di vendere o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, in loco o per asporto, anche a mezzo dell'utilizzo di distributori automatici, bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, e non alcoliche, in contenitori di vetro, di qualsiasi forma o dimensione (bicchieri, calici, boccali, ecc..),** con l'eccezione dei "dehors" o plateatici esterni autorizzati, annessi a pubblici esercizi, alle sale da pranzo e agli spazi destinati agli avventori;
- **il divieto di consumo, su aree pubbliche, di bevande non alcoliche e di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, in contenitori di vetro, di qualsiasi forma o dimensione (bicchieri, calici, boccali, ecc..),** con l'eccezione dei "dehors" o plateatici esterni autorizzati, annessi a pubblici

esercizi, alle sale da pranzo e agli spazi destinati agli avventori;

AVVERTE CHE

- rimane invariato l'obbligo sancito nell'art. 6, comma 2, del D.L. n. 117/2007, convertito con Legge del 02/10/2007 n. 160, così come modificato dall'art. 54 della Legge 29/07/2010 n. 120, di rispettare il divieto di somministrazione di bevande alcoliche dopo le 3:00 di notte, per tutti i titolari gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità ed in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche;
- rimane invariato l'obbligo sancito nell'art. 6, comma 2-bis, del D.L. n. 117/2007, convertito con Legge del 02/10/2007 n. 160, così come modificato dall'art. 54 della Legge 29/7/2010 n. 120, di rispettare il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24:00 alle ore 6:00, per tutti i titolari e gestori degli esercizi di vicinato di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), e art. 7 del D.lgs. n. 114/98 nonché, così come chiarito con la citata Risoluzione ministeriale n. 29804 del 20 febbraio 2013, per tutti i titolari e gestori di esercizi commerciali che trattano la vendita e la cessione delle bevande alcoliche, compresi gli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché i titolari o gestori di circoli gestiti da persone fisiche, enti o associazioni, di medie e grandi strutture di vendita;
- rimane invariato il divieto di vendita ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione previsto nell'art. 87 del TULPS;
- rimane invariato il divieto dell'abbandono e del deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel suolo sancito dall'art. 192 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., così come sanzionato dall'art. 255, 1° comma, del decreto medesimo, come modificato dall'art. 34 del D.lgs. 3 dicembre 2010 n. 205;
- rimane invariato il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto di cui all'art. 14-ter della Legge 30 marzo 2001 n. 125 e s.m.i., così come rimane invariato il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni sedici previsto e sanzionato nell'art. 689 del codice penale.

SANZIONI

Le violazioni delle disposizioni previste nel presente provvedimento sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria e con applicazione delle procedure previste dalla legge 21/11/1981 n. 689; si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e dall'art. 10 comma 5 della L. 25/08/1991 n. 287.

Le violazioni in materia di divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con sospensione dell'attività per tre mesi, salvo che il fatto non determini l'applicazione della sanzione penale di cui al citato art. 689 c.p.

Le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza comportano l'applicazione della sanzione da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; in attuazione dell'art. 9, comma 3, della Legge 25 agosto 1991 n. 287 é sospesa l'attività da tre a quindici giorni qualora allo stesso esercente vengano contestate due violazioni alla disposizione contenuta al punto 1) della presente ordinanza.

E' fatta salva l'applicazione da parte del questore della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 100 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 in caso di reiterata inosservanza della presente ordinanza ovvero di ordinanze emanate in materia di sicurezza urbana ai sensi dell'art. 50, commi 5 e 7, D.lgs. n. 267/2000.

DISPONE

che la presente ordinanza:

sia in vigore dalle ore 10:00 del 02/07/2023 alle ore 20:00 del 02/07/2023 ovvero fino a diverso termine in caso di revoca espressa; dall'entrata in vigore cessa di avere efficacia ogni eventuale precedente disposizione comunale con essa in contrasto;

- venga pubblicata:
 - all'Albo Pretorio per giorni quindici consecutivi;
 - sul sito internet del Comune;
- sia eseguita dal Comando di Polizia Municipale, cui viene rimessa per le vie brevi, e da chiunque altro spetti farla osservare quale normazione di diritto pubblico;
- venga affissa in tutto il territorio comunale in luoghi aperti al pubblico, nei locali pubblici, negli esercizi commerciali e di ogni luogo di visibilità pubblica;
- venga trasmessa, per opportuna conoscenza, al signor Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, al signor Questore della provincia di Napoli, oltre che al Dirigente del Commissariato di P.S. di Pozzuoli, al Comando dei Carabinieri di Pozzuoli, al Comando della Guardia di Finanza di Pozzuoli, ai sindaci dei comuni limitrofi nonché al Comando della Polizia Municipale;
- la stessa venga altresì trasmessa alle Direzioni Attività Produttive e Attività Culturali, Spettacoli ed Impianti Sportivi dell'ente che attueranno un monitoraggio sugli effetti della sua introduzione, ai fini delle determinazioni definitive da inserire nella specifica regolamentazione comunale.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR della Campania entro 60 giorni dall'entrata in vigore oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.

IL SINDACO
ing. LUIGI MANZONI

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente decreto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Pozzuoli, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005